COMUNE DI LIZZANO IN BELVEDERE

(Città Metropolitana di Bologna)

Prot. n.5779
N. 10/2016 Reg.Ordinanze

MACELLAZIONE DEI SUINI PER CONSUMO FAMILIARE
Stagione invernale 2016 - 2017

IL SINDACO

Vista la comunicazione del Responsabile del Servizio Veterinario dell'Azienda Usl di Bologna – U.O.C. Sanità Pubblica Veterinaria, con il quale si richiede di impartire disposizioni per la vigilanza sanitaria nel territorio del Comune di Lizzano in Belvedere sulle macellazioni a domicilio di suini destinati al consumo familiare per la stagione 2016-2017;
Visti gli artt. 1 e 13 del R.D. n. 3298 del 20/12/1928;
Visto l'art. 5 della L.R. n. 19 del 4/5/1982;
Vista le Legge n. 833 del 3/12/1978;
Vista la Direttiva CE 409/1988;
Visto il Reg. 1099/2009 (benessere animale);
Vista la Deliberazione dell'Azienda Usl di Bologna n. 1 del 18/1/2012 (nuovo tariffario);
Visto il Regolamento 2075/2005 CE (presenza trichine nelle carni);
Vista l'ordinanza 12/4/2008 con la quale il Ministero della Salute definisce come allevamento familiare "l'allevamento da ingrasso che detiene fino ad un massimo di quattro suini in accrescimento non a scopo commerciale e che non movimenta animali verso altri allevamenti".

AUTORIZZA

la macellazione a domicilio dei suini destinati al consumo familiare per il periodo **15 novembre 2016 – 1° marzo 2017**

ORDINA

1. I proprietari di suini che intendono avvalersi della possibilità di macellare gli animali presso il proprio domicilio dovranno effettuare la prenotazione, come di consueto presso gli uffici veterinari locali con almeno due giorni di anticipo, **concordando con il Veterinario Ufficiale l'ora di inizio della macellazione.** È possibile prenotare la visita anche via internet mediante il seguente percorso:
   - sito internet dell'Azienda Usl di Bologna (http://www.ausl.bologna.it)
   - sulla sinistra della pagina in campo azzurro scegliere Per i cittadini e Macellazione a domicilio.

   Si aprirà la pagina web di presentazione della prestazione alla fine della quale è riportato il link di collegamento al modulo di prenotazione on line.

2. Le visite sanitarie verranno effettuate di norma nelle giornate di **martedì, mercoledì, giovedì e sabato** dalle ore 8,00 alle ore 14,00. Il suino macellato dovrà essere presentato in

mezzene; **è vietato allontanare dal luogo di macellazione organi e visceri prima dell'avvenuta visita sanitaria**.

3. Per ragioni di ordine igienico sanitario e ai sensi dell'art. 13 del R.D. 3298/1928 e dell'Ordinanza 12/4/2008, la macellazione a domicilio è consentita esclusivamente per i suini allevati (**almeno 90 giorni di permanenza presso l'azienda**) ed in numero proporzionato (**massimo 4 capi** fatto salvo situazioni contingenti concordate tra il Comune e il Servizio Veterinario dell'Azienda Usl di Bologna) ai componenti il nucleo familiare.

4. La macellazione a domicilio è permessa **solo per il consumo familiare** delle carni ed **è vietata la vendita** delle carni e dei salumi provenienti da macellazione a domicilio.

5. I suini, prima di iniziare le operazioni di macellazione, dovranno essere storditi con pistola a proiettile captivo o altro mezzo autorizzato e dovranno essere evitate inutili sofferenze (Reg. 1099/2009).

6. Le carni ottenute potranno essere consumate solo dopo l'effettuazione dell'esame trichinoscopico. Dette carni potranno comunque essere lavorate e trasformate, **senza allontanarle dalla sede di macellazione.**

7. Il compenso per le visite effettuate dal Veterinario dell'Azienda U.S.L. è fissato in € 9,00 per ogni capo macellato. Il pagamento della visita avverrà al ricevimento di fattura emessa dall'Azienda Usl di Bologna.

Si ricorda inoltre che:

* Chiunque macelli senza preavviso e senza controllo veterinario, a norma dell'art. 13 del R.D. 3298/1928, è punito ai sensi dell'art. 358 del T.U.LL.SS, modificato dall'art. 16 del D.Lgs. 196/1999, a cui si aggiunge il sequestro amministrativo cautelare e la successiva possibile distruzione previsti nella Legge 689/1981 e suo regolamento di attuazione.
* Chi vende carni (o prodotti derivati) dei suini macellati a domicilio è soggetto alla sanzione da € 1.500 a € 9.000 ai sensi dell'art. 6, comma 3, del D.L.vo 193/2007 oppure da € 3.000 a € 18.000 ai sensi dell'art. 6, comma 10, del D.L.vo 193/2007;
* Chi non sottopone gli animali a stordimento preventivo è punito con sanzione da € 2.000 a € 6.000 ai sensi del D.Lgs. 6/11/2013 n. 131, salvo che il fatto non costituisca reato.

Dalla Residenza Municipale, addì 19 ottobre 2016

IL SINDACO
Elena Torri

Comune di Lizzano in Belvedere